

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SODNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
EIROPAS SAVIENTĪBAS TIESA



EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 febbraio 2012 *

«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale – Ammissibilità»

Nella causa C-413/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Prato (Italia), con decisione in data 2 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2010, nel procedimento penale a carico di

Michela Pulignani,

Alfonso Picariello,

Bianca Cilla,

Andrea Moretti,

Mauro Bianconi,

Patrizio Gori,

Emilio Duranti,

Concetta Zungri

* Lingua processuale: l’italiano.

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra A. Prechal, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón,

cancelliere: sig. A. Calot Escobar,

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del proprio regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato contro la sig.ra Pulignani ed altre sette persone imputate per inosservanza della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse, e segnatamente per violazione del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GURI n. 146, del 26 giugno 1931), come modificato dall'articolo 37, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000), nonché dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (GURI n. 294, del 18 dicembre 1989), come modificata dall'articolo 37, comma 5, della citata legge n. 388/2000.

Procedimento a quo e questione pregiudiziale

- 3 Il procedimento a quo si inserisce, per quanto riguarda la sig.ra Pulignani e sei degli altri imputati, in un contesto di fatto e di diritto identico a quello su cui si è pronunciata la sentenza del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta). Per quanto riguarda l'ottavo imputato, ossia la sig.ra Zungri, la controversia si iscrive in un contesto di fatto e di diritto essenzialmente identico a quello su cui si è pronunciata la citata sentenza Costa e Cifone, salvo il fatto che la sig.ra Zungri, a differenza degli altri imputati e di quelli implicati nei procedimenti nazionali all'origine della medesima sentenza Costa e Cifone, non agiva per conto di una società affiliata alla società di diritto

inglese Stanley International Betting Ltd, bensì per conto della società di diritto austriaco Goldbet Sportwetten GmbH (in prosieguo: la «Goldbet»).

- 4 Al pari della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd, la Goldbet non ha partecipato alle gare indette nel 2006 dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (in prosieguo: l'«AAMS») in applicazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell'11 agosto 2006).
- 5 Una società di diritto italiano detenuta dalla Goldbet, la Totobetting Srl, ha partecipato alle gare suddette e si è vista rilasciare, in un primo momento, due concessioni, che poi però le sono state revocate a motivo del fatto che essa avrebbe gestito direttamente o indirettamente attività di gioco transfrontaliere, assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione, in violazione dell'articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione tra l'AAMS e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli (in prosieguo: lo «schema di convenzione»). Secondo il giudice del rinvio, essendo impossibile assimilare una persona giuridica ad un'altra, quand'anche la prima detenga quote di partecipazione nella seconda, occorre ritenere che la Goldbet non abbia partecipato alla gara indetta nel 2006 e sia legittimata a contestare la normativa disciplinante tale gara.
- 6 Il Tribunale di Prato, preso atto che la Corte suprema di cassazione italiana aveva già sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale nei procedimenti all'origine della citata sentenza Costa e Cifone, ha deciso di sospendere il giudizio in corso e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[Se l'articolo 4 della legge n. 401/89 e l'articolo 88 del regio decreto n. 773/31, nonché l'articolo 38 del decreto legge n. 223/06 e l'articolo 23 dello schema di convenzione siano compatibili con gli articoli 43 CE e 49 CE]».

Sulla questione pregiudiziale

- 7 Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica ad una questione sulla quale essa ha già statuito, la Corte può, sentito l'avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
- 8 La Corte ritiene che tale situazione sussista in un caso quale quello presente, dal momento che la risposta alla questione sottoposta dal Tribunale di Prato può essere chiaramente desunta dalla citata sentenza Costa e Cifone.
- 9 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che

uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

- 10 D'altro lato, detto giudice chiede se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale, quale quella in esame nel procedimento a quo, la quale preveda la decadenza della concessione per le attività di raccolta e di gestione delle scommesse, nonché l'incameramento di garanzie pecuniarie costituite allo scopo di ottenere tale concessione, qualora
 - venga avviato nei confronti del titolare della concessione, ovvero del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, un procedimento penale per qualsiasi ipotesi di reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS», così come previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, oppure
 - il titolare della concessione commercializzi, sul territorio nazionale od attraverso siti telematici situati al di fuori dei confini nazionali, giochi d'azzardo assimilabili a quelli gestiti dall'AAMS ovvero giochi d'azzardo proibiti dall'ordinamento giuridico nazionale, così come previsto dall'articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione.
- 11 Occorre rilevare che, nella citata sentenza Costa e Cifone, la Corte ha già avuto modo di esaminare tali questioni e che, conseguentemente, la risposta da essa fornita in detta sentenza è pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel procedimento a quo.
- 12 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
- 13 Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del

diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.

- 14 Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

- 15 Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

- 1) **Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.**
- 2) **Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.**
- 3) **Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di**

certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Lussemburgo, 16 febbraio 2012

Il cancelliere

Il presidente dell'Ottava Sezione

A. Calot Escobar

A. Prechal

